

**REPUBBLICA ITALIANA**

In nome del Popolo Italiano

**LA CORTE di APPELLO di FIRENZE**

**Sezione lavoro**

composta dai magistrati

dott. Raffaele Bazzoffi

Presidente

dott. G. Bronzini

Consigliere

dott. Fausto Nisticò

Consigliere *rel*

nella causa iscritta al n. *1612/00* discussa all'udienza del 8.2.2011

promossa

**da**

MIUR + 1

**contro**

*W*

pronuncia, dandone lettura in udienza, la seguente

**ORDINANZA**

La Corte,

- rilevato che, ferma restando la necessità di un completo esame delle argomentazioni sollevate dal Ministero appellante, conformi alla giurisprudenza anche recentissima della S.C., nella quale la normativa nazionale viene ritenuta conforme ai precetti costituzionali e comunitari (v. Cass. . 14350/2010) , allo stato l'istanza di sospensiva appare fondata, in considerazione del gravissimo danno cui potrebbe dare luogo l'esecuzione della sentenza impugnata;
- che tale danno in particolare sembra doversi ravvisare da un lato nella grave interferenza che la reintegra del ricorrente (non più in servizio presso l'amministrazione scolastica) nel posto occupato da altro dipendente che non ha partecipato al giudizio avanti al Tribunale, potrebbe comportare, in contrasto col principio del buon andamento dei pubblici uffici (97 Cost.), dall'altro nell'erogazione di notevolissime somme a carico dell'erario, , che non trovano riscontro in una prestazione lavorativa effettivamente eseguita ed appaiono ormai in contrasto con i criteri di liquidazione introdotti dall'art. 32 L. 183/2010
- visto l'art. 431 cpc

- dispone la sospensione dell'esecuzione della sentenza 215/2010 del Tribunale di Siena

- Spese al merito.

Firenze, 8.2.011

Il Presidente

Dr. R. Bazzoffi

Depositato in Cancelleria  
il 8 FEB. 2011  
IL CANCELLIERE  
Maria Carmemolla



Copia conforme all'originale  
Firenze, il 9 FEB. 2011  
L'OPERARIO GIUDIZIARIO  
Cristina Filippi

